

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA

PROTEZIONE CIVILE

- Adottato con atto C.C. n. 348 del 09.11.1989;
- Modificato (art.10) con atto C.C. n.67 del 20.09.1995 e coordinato;

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio possono essere esposti al rischio di calamità e che queste si manifestano all'improvviso, con il presente regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un comitato comunale per la protezione civile;
- b) un ufficio comunale di supporto di protezione civile;

Art. 2 - Scopo del presente Regolamento

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile e permanente volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

CAPO SECONDO
COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 - Comitato comunale di protezione civile

E' costituito, in questo Comune, il comitato Comunale di Protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- Sindaco o assessore delegato alla Protezione Civile-

- Presidente;
- Assessore ai Lavori Pubblici o un funzionario da lui delegato;
 - Assessori ai Servizi Sociali o un funzionario da lui delegato;
 - Assessore all'Ecologia o un funzionario da lui delegato;
 - Segretario Comunale o un funzionario da lui delegato;
 - Capo Ufficio Tecnico Comunale;
 - Medico dell'USSL responsabile dell'Igiene Pubblica;
 - Comandante dei Vigili Urbani;
 - Responsabile Ufficio Anagrafe;
 - Comandante pro-tempore Stazione Carabinieri;
 - Rappresentanti Associazioni Volontari Soccorso (Gruppo ANA/Vega Sub, ecc.)
 - Rappresentante del locale Gruppo Radioamatori;
 - Assistente sociale designata dall'assessore competente;
 - Rappresentante della locale Croce Bianca;
- Le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte da un funzionario del Comune designato dal Sindaco.

Art. 4 - Compiti del Comitato comunale di Protezione Civile

Il Comitato comunale di protezione civile, costituito come al precedente art.3, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di protezione civile ha il compito di:

- a) sovrintendere al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento nonché all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi ed i piani di protezione civile;
- b) sovrintendere alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili nonché al loro aggiornamento;
- c) assicurare, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- d) esprimere parere non vincolante:
 - I. sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
 - II. su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile;
- e) sovrintendere alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art.9;
- f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, PROMUOVE E COLLABORA a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini, la formazione di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le Autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche, ecc.necessarie a tutelare le integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini;
- g) proporre al Sindaco le formule per allertare la popolazione.

Art. 5 - Convocazione del Comitato comunale di Protezione Civile.

Il Comitato comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco-Presidente o suo delegato:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione del Consiglio Comunale;
- b) in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna;
- c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente.

Le riunioni saranno tenute nell'ufficio del Sindaco o in altro ufficio della sede comunale che sarà indicato negli avvisi di convocazione.

Le funzioni di reparti o saranno attribuite di volta in volta dal Presidente ad un dipendente comunale assegnato al servizio oppure ad un componente del Comitato.

**CAPO TERZO
UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 6 - Costituzione dell'ufficio comunale di supporto di protezione civile.

In seno all'ufficio Servizi Sociali è costituito, sotto la direzione e responsabilità del suo capoufficio, coordinato dal Segretario Comunale, "l'Ufficio Comunale di supporto di Protezione Civile", al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero dell'Interno, dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile", dagli altri Ministeri comunque competenti, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di protezione civile.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'ufficio di Protezione Civile, i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di supporto di protezione civile.

L'ufficio comunale di supporto di protezione civile dovrà assicurare:

- tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del sindaco quale organo di protezione civile;
- l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza il capo-ufficio dovrà assicurare:

- a) la permanente apertura dell'ufficio, anche mediante turni;
- b) tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

CAPO QUARTO

SALA OPERATIVA - UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 8 - Sala operativa

Quale sala operativa viene individuata la sala consiliare situata al piano terreno del Palazzo Municipale.

Detta sala dovrà essere dotata:

- di n.5 tabelloni di superficie non inferiore al metro quadrato;
- carte topografiche e toponomastiche dei territori comunali, provinciali e regionali con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso;
- un numero adeguato di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento diretto con la sala operativa della Prefettura ed attivate da operatori autorizzati all'uso della frequenza radio stabilita.

Sarà cura del Sindaco prendere accordi per un collegamento alternativo della sala operativa con i Comuni limitrofi e con le televisioni locali ed i radioamatori.

Art. 9 - Istituzione di unità comunali permanenti di emergenza

Sono istituite le seguenti "unità comunali permanenti di emergenza" :

A) PER L'ORDINE PUBBLICO

Sotto la direzione dell'autorità locale di P.S. ha il compito:

- garantire l'ordine pubblico;
- prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazioni, ecc.

B) PER L'EMERGENZA SANITARIA E L'ASSISTENZA

Sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente U.S.S.L. assicurerà i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari.

C) PER L'EMERGENZA TECNICA ED ECOLOGICA

Sotto la direzione del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica o privata incolumità.

D) PER LA CIRCOLAZIONE ED IL TRAFFICO

Sotto la direzione del Capo ufficio della Polizia Urbana presidia i punti ritenuti nevralgicamente più importanti.

Nel caso di esodo della popolazione provvederà con appropriata segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso le località ritenute più sicure.

Le dette unità comunali permanenti di emergenza opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di Protezione Civile costituite, per provvedere (art.19 D.P.R. n.66/1981):

- 1) ad alloggiare i sinistrati;
- 2) eventualmente ad alimentare i sinistrati;
- 3) alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

Art. 10 - Volontariato

Ai fini della costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art.9, in relazione anche al disposto dell'art.23 del D.P.R. 6.2.1981 n.66, in aggiunta e supporto al personale dipendente si farà ricorso al volontariato. Per lo scopo verrà costituito il Nucleo di Volontari della Protezione Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio, i cui compiti e la cui organizzazione verranno stabiliti da apposito regolamento.

Art. 11 - Costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza

Le unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art.9 saranno costituite, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del sindaco, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.3.

Delle dette unità saranno chiamati a far parte, oltre ai dirigenti comunali come previsto dal precedente art.9:

- a) altri dipendenti comunali;
- b) gli eventuali volontari di cui al precedente art.10.

La responsabilità dell'unità, in assenza della figura corrispondente, potrà essere affidata ad altro dipendente comunale o ad un volontario.

Sarà cura del Sindaco convocare tutti gli interessati ed i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile per illustrare i compiti di ciascuna squadra, il programma di preparazione e di addestramento, le regole e norme da osservare in presenza di eventi calamitosi.

Art. 12 - Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni, programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile.

Per lo scopo saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Art. 13 - Censimento delle risorse

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio di protezione civile di cui al precedente art.6 dovrà dare corso al censimento delle risorse disponibili e proporre, alla Giunta Comunale, l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

Di detto materiale di rilevazione dovrà prendere cognizione il Comitato comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.3.

CAPO QUINTO EVENTI CALAMITOSI

Art. 14 - Eventi calamitosi - Elencazione esemplificativa

Anche ai fini della organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art.12, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- terremoti;
- alluvioni;
- incendio - esplosioni - conflagrazioni;
- grandi nevicate e gelate;
- disastri aerei;
- nubi tossiche;
- inquinamento;
- radio-attività ambientale.

Art. 15 - Eventi calamitosi - Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, gli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto, così come previsto dall'art.16 del D.P.R. 6.2.1981 n.66 e ad azionare l'appropriato sistema d'allarme:

- 1) dispone l'immediata convocazione:
 - a) della Giunta Municipale e dei Capigruppo

- consiliari che rimarranno convocati in permanenza;
- b) del Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.3;
- 2) provvede alla pronta mobilitazione delle unità di emergenza di cui al precedente art.9;
- 3) informa il Presidente dell'USSL per gli eventuali interventi di sua competenza;
- 4) dispone:
- a) l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art.8;
- b) l'approntamento della eventuale segnaletica direzionale.

Art. 16 - Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione del servizio comunale di protezione civile dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale assegnato al detto servizio, che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza.

CAPO SESTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n.383, e dell'art.25 della Legge 27 dicembre 1985 n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonchè nella sala operativa di cui al precedente art.8.

Art. 18 - Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Sig.Commissario del Governo nella Regione ed al Sig. Prefetto della Provincia, quali organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 19 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate: le norme di cui al T.U.L.C.P. e

quelle vigenti in materia di protezione civile, il piano provinciale di protezione civile, nonché le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

Art. 20 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.62, 3° comma, del T.U. 3 marzo 1934 n.383 e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co.